

ROMA



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Roma Capitale, con sede legale in 00186 Roma, Piazza del Campidoglio n. 1, Codice Fiscale 02438750586, nella persona del Sindaco pro tempore Roberto Gualtieri, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la suindicata sede dell'Ente

E

il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (di seguito denominato **CREA**), con sede legale in 00184 Roma, Via della Navicella n. 2/4, Codice Fiscale 97231970589, Partita IVA 08183101008, nella persona del Prof. Andrea Rocchi, in qualità di Presidente e rappresentante legale dell'Ente, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la suindicata sede dell'Ente

E

la Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica (di seguito denominata **FIRAB**), con sede legale in Roma, Via Via Pigafetta n. 84A, 00154, Codice Fiscale 97475840589, Partita IVA 10238951007, nella persona della Dott.ssa Cristina Grandi, in qualità di Presidente e rappresentante legale della Fondazione, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliata presso la suindicata sede.

PREMESSO CHE

Roma Capitale:

- è l'Ente territoriale a ordinamento speciale, dotato di autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria, che governa la città di Roma;
- con la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 38 del 27 aprile 2021 “Approvazione di azioni e strumenti per l'attuazione di una Politica del Cibo (*Food Policy*) per Roma Capitale” ha avviato il percorso per definire una politica del cibo cittadina e ha istituito il Consiglio del Cibo (*Food Council*) di Roma Capitale, nella forma di consulta capitolina,

per supportare l'Amministrazione in questo processo e garantire la più ampia partecipazione possibile di *stakeholders*;

- con la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 68 del 13 aprile 2023 “Istituzione del Consiglio del Cibo e approvazione del relativo Regolamento” ha approvato il Regolamento del Consiglio del Cibo di Roma Capitale, che riunisce, in qualità di membri aderenti, i soggetti collettivi interessati rappresentativi degli operatori economici della filiera agroalimentare locale, delle istituzioni scientifiche (università, enti di ricerca, ordini professionali e associazioni di settore), delle organizzazioni civiche e del Terzo settore e delle associazioni sindacali di categoria, oltre ai membri di diritto rappresentativi delle istituzioni cittadine;
- con la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 271 dell'11 novembre 2025 ha approvato le "Linee guida per la definizione di un assetto di *governance* collaborativa tra l'Amministrazione, le realtà del Terzo settore e altri attori per la realizzazione di politiche di prevenzione e contrasto alla povertà alimentare e per la promozione del diritto al cibo". La Deliberazione prevede la realizzazione di una serie di azioni finalizzate a contrastare la povertà alimentare a Roma e a promuovere il diritto al cibo. Tra queste azioni, è prevista la sperimentazione delle “Case del cibo” quali luoghi deputati ad accogliere tutti gli aspetti legati allo sviluppo della *food policy* della città e in cui dare espressione ai principi che animano le suddette linee guida.

Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA):

- è Ente di ricerca italiano con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), ricompreso tra gli enti del comparto ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q) del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria, istituito dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e successivamente riordinato dall'art. 1, comma 381, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- è il principale Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico e forestale, della nutrizione umana e degli alimenti e bioeconomia;
- è organizzato in dodici (12) Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite dal Piano triennale di attività, sviluppando percorsi di innovazione tecnologica, sostenendo obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorendo l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimolando sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, a favore dello sviluppo economico nel settore agricolo, forestale, ittico e agroindustriale;
- sviluppa analisi conoscitive e interpretative delle dinamiche economiche e sociali relative al settore agroalimentare, forestale e della pesca;

- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, le università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo e svolge di conseguenza funzioni di supporto e di collaborazione con le stesse;
- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza.

La Fondazione per la Ricerca in Agricoltura biologica e Biodinamica (FIRAB):

- è stata fondata nel 2007 e opera come Fondazione iscritta al Registro degli Enti del Terzo Settore, oltre a essere iscritta all'Anagrafe della Ricerca del Ministero dell'Università e della Ricerca;
- assume come punto di forza della sua attività l'approccio partecipativo e il coinvolgimento dei produttori nella ricerca e nell'innovazione nel sistema agroalimentare;
- promuove:
 - il dialogo tra ricercatori e produttori nella più ampia interfaccia tra Scienza- Politica- Società,
 - la ricerca applicata per indirizzare le scelte socio-tecniche e gli investimenti,
 - lo sviluppo rurale sostenibile basato sul coinvolgimento dei portatori di interesse e sull'adozione di approcci agroecologici,
 - modelli innovativi di produzione, trasformazione e distribuzione del cibo nel quadro di processi di democratizzazione del sistema alimentare,
 - la socializzazione delle conoscenze e dei risultati della ricerca con i produttori e i cittadini.

CREA e FIRAB sono *partner* italiani del progetto TAELabs, finanziato dalla Partnership Europea sull'Agroecologia.

Le Parti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono avviare una collaborazione, mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali e tecnico-strumentali esistenti presso le proprie strutture, per progettare e realizzare azioni comuni finalizzate a promuovere la costruzione di un sistema agroalimentare più equo, resiliente e sostenibile nel territorio di Roma Capitale.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa, che disciplina e regola i rapporti tra le Parti nell'ambito di applicazione di cui al successivo art. 2.

Le Parti si impegnano a operare con uno spirito di leale collaborazione per la migliore attuazione delle iniziative da adottare, conformando la propria condotta ai principi di legalità, trasparenza, imparzialità, buon andamento dell'azione amministrativa, solidarietà e sussidiarietà e ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca e responsabilità.

Articolo 2

Finalità

Il presente Protocollo d'Intesa è finalizzato a disciplinare la collaborazione tra le Parti per progettare e realizzare azioni comuni volte a promuovere la costruzione di un sistema agroalimentare più equo, resiliente e sostenibile nel territorio di Roma Capitale, coniugando le competenze tecnico-scientifiche di CREA e FIRAB con le competenze tecnico-amministrative di Roma Capitale, con il supporto del Consiglio del cibo di Roma Capitale.

Restano ferme l'autonomia organizzativa, scientifica e amministrativa, nonché le competenze istituzionali proprie di ciascuna Parte.

Articolo 3

Tipologia delle azioni programmatiche

Le Parti, nell'ambito delle enunciate finalità e delle funzioni loro attribuite, si impegnano a collaborare per progettare e realizzare, nelle aree di interesse comune, attività di:

- ricerca e studio;
- sperimentazione di interventi innovativi;
- formazione e *capacity building*;
- comunicazione, divulgazione e sensibilizzazione.

Al fine di rendere operative le attività di cui sopra, le Parti potranno definire, ove necessario, successivi accordi esecutivi aventi a oggetto specifiche iniziative nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 4

Entrata in vigore, durata e decorrenza

Il presente Protocollo d'Intesa ha validità di quattro anni a partire dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato per iscritto previo espresso accordo tra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo la stipula di un nuovo accordo.

Qualsiasi modifica del presente Protocollo d'Intesa dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di tutte le Parti.

Articolo 5

Comitato di indirizzo strategico

Ai fini della programmazione delle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa, sarà istituito, con atto immediatamente successivo alla stipula dello stesso, un Comitato di indirizzo strategico.

Il Comitato di indirizzo strategico sarà composto da sei membri, due per ciascuna delle Parti, individuati tramite scambio di corrispondenza a seguito della sottoscrizione del presente atto.

Le rispettive nomine e sostituzioni dei componenti dello stesso potranno essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle Parti dandone comunicazione alle altre. L'eventuale sostituzione dei componenti dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso e per iscritto alle altre Parti.

Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché la definizione di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.

Il Comitato si riunisce, a seguito di convocazione anche informale, con cadenza annuale, oppure ogni qualvolta ritenuto opportuno, al fine di definire gli indirizzi per le attività da sviluppare mediante la stipula di accordi esecutivi, in presenza o in videoconferenza.

Il Comitato di indirizzo strategico, alla scadenza di ogni anno, predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Protocollo d'Intesa, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.

Sarà cura del Comitato di indirizzo strategico attivarsi per l'eventuale rinnovo del presente Protocollo d'Intesa nei tempi e con le modalità previsti al precedente art. 4.

La partecipazione ai lavori del Comitato di indirizzo strategico è da intendersi a titolo gratuito.

Articolo 6

Proprietà intellettuale

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni, i materiali e il know-how forniti da ciascuna Parte per lo svolgimento delle attività nell'ambito del presente Protocollo d'Intesa rimarranno di proprietà esclusiva della Parte che li ha prodotti/forniti. L'utilizzo di tali informazioni, materiali e know-how per lo specifico svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo d'Intesa dovrà essere preventivamente approvato dalle Parti e dovrà avvenire al permanere del consenso di tutte le medesime all'uso. La proprietà dei risultati realizzati in attuazione del presente Protocollo d'Intesa è in via ordinaria delle Parti. Tuttavia, gli eventuali accordi esecutivi che ne dovessero discendere potranno disciplinare la proprietà intellettuale dei risultati ottenuti, attribuendone la titolarità a una delle Parti ovvero a tutte in forma congiunta.

La pubblicazione dei risultati scientifici ottenuti nell'ambito del presente Protocollo d'Intesa e degli eventuali accordi esecutivi verrà effettuata previo accordo tra le Parti.

Le Parti, in tutti i casi in cui utilizzino o richi amino attività definite in attuazione del presente Protocollo d'Intesa, sono tenute a citare lo stesso nonché le controparti in qualità di *partner*.

Articolo 7

Uso dei segni distintivi

Tutti gli eventuali materiali di comunicazione che saranno prodotti nell'ambito del presente Protocollo d'Intesa dovranno riportare i loghi delle Parti e degli altri soggetti eventualmente coinvolti.

Al fine di realizzare un'appropriata pianificazione delle attività di comunicazione inerenti il presente Protocollo d'Intesa, le Parti si impegnano a concordare l'uso dei segni distintivi nei singoli accordi esecutivi, in conformità alle linee guida per l'uso dei marchi che saranno fornite dal titolare dei relativi diritti.

L'utilizzazione dei loghi delle Parti, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente alle finalità e alle azioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente Protocollo d'Intesa, richiederà il consenso della Parte interessata.

Articolo 8

Riservatezza

Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere riservati e a trattare con la massima diligenza i dati, le informazioni e la documentazione scambiati nell'ambito del presente Protocollo d'Intesa, qualora espressamente qualificati come riservati ai sensi del presente articolo, adottando ogni misura idonea a prevenirne la diffusione non autorizzata;

Ai fini del presente Protocollo, sono considerate Informazioni Riservate esclusivamente le informazioni, i dati o i documenti che una Parte comunichi all'altra indicando espressamente e per iscritto il carattere di riservatezza al momento della trasmissione o, in caso di comunicazioni verbali, confermandolo per iscritto senza indugio. In mancanza di tale qualificazione, le informazioni non potranno essere considerate riservate ai sensi del presente articolo.

Restano in ogni caso escluse dall'ambito delle Informazioni Riservate:

- a) le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio senza violazione del presente Protocollo;
- b) le informazioni già legittimamente conosciute dalla Parte ricevente prima della comunicazione;
- c) le informazioni legittimamente acquisite da terzi non soggetti a obblighi di riservatezza;

- d) le informazioni la cui comunicazione o divulgazione sia imposta da disposizioni di legge, regolamento o da ordini legittimi dell'Autorità giudiziaria o amministrativa competente.

Il presente articolo non attribuisce alcuna licenza di utilizzazione o di sfruttamento commerciale delle Informazioni Riservate e non comporta alcuna cessione di diritti di proprietà intellettuale, che restano disciplinati dalle norme vigenti.

Le Parti convengono che le disposizioni del presente articolo devono essere interpretate e applicate in modo coerente con la natura pubblicistica delle Parti e con i principi di legalità, trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. In ogni caso, le obbligazioni di riservatezza non possono essere interpretate né applicate in modo tale da limitare o comprimere l'adempimento di obblighi di legge, regolamentari o istituzionali, né da pregiudicare l'esercizio delle funzioni pubbliche, dei poteri autoritativi, nonché degli obblighi di trasparenza, accesso, controllo, vigilanza e rendicontazione previsti dall'ordinamento vigente.

Resta altresì esclusa qualsiasi interpretazione estensiva o analogica delle disposizioni in materia di riservatezza.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

Le Parti reciprocamente si impegnano a trattare i dati personali contenuti nel presente Protocollo di Intesa e i dati personali acquisiti e trattati nel corso dello svolgimento delle attività di interesse comune connesse al presente Protocollo di Intesa conformemente al GDPR e, in particolare, ai principi di cui all'art. 5, al D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii.

I dati personali saranno trattati per le sole finalità di cui al presente atto e saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono trattati, comunque non oltre eventuali termini prescrizionali di legge.

I dati personali saranno trattati in base all'art 6 (1), lett. b) ed e), rispettivamente, per l'esecuzione del presente atto e per lo svolgimento delle attività di interesse pubblico.

Qualora saranno redatti specifici accordi esecutivi, sarà cura delle Parti stabilire i rispettivi ruoli e responsabilità, relativi al corretto trattamento dei dati oggetto delle attività alle stesse affidate.

Il contatto del Responsabile della protezione dei dati del CREA è:
responsabileprotezionedati@crea.gov.it;

il contatto del Responsabile della protezione dei dati di Roma Capitale è:
dpo@comune.roma.it.

Il contatto del Responsabile della protezione dei dati di FIRAB è: l.colombo@firab.it.

Le Parti si danno atto che il presente Protocollo potrà essere oggetto di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dei rispettivi siti istituzionali, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza e protezione dei dati personali, con eventuale oscuramento dei dati personali non pertinenti o eccedenti.

Articolo 10

Tutela della sicurezza

In ottemperanza alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, “Testo Unico in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori” e ss.mm.ii”), le Parti si impegnano a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i propri lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di ridurre al minimo i rischi per i soggetti coinvolti nell’esecuzione dell’attività complessiva.

Il personale di una delle Parti che si rechi presso le strutture delle altre per l’esecuzione delle attività del presente Protocollo d’Intesa è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso le strutture della Parte ospitante. Ciascuna Parte garantisce, altresì, che il proprio personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Protocollo d’Intesa gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni. Inoltre, le Parti verranno reciprocamente informate, al fine di uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo d’Intesa, nel rispetto della normativa per la sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e a garanzia delle misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Articolo 11

Recesso

A tutte le Parti è riconosciuto il diritto di recedere dal presente Protocollo d’Intesa con un preavviso di sessanta (60) giorni da comunicare alle controparti tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Restano salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione di recesso, ivi compresi gli impegni eventualmente già assunti dalle Parti, che devono comunque essere portati a compimento.

Articolo 12

Oneri finanziari

Il presente Protocollo d’Intesa non comporta oneri finanziari per le Parti. L’eventuale finanziamento di specifiche iniziative sviluppate nell’ambito delle finalità individuate dal presente Protocollo d’Intesa sarà disciplinato da successivi accordi esecutivi tra le Parti.

Articolo 13

Oneri fiscali

Il presente Protocollo d'Intesa costituisce unico originale in formato elettronico ed è sottoscritto dalle Parti in modalità digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della Legge 241/1990 e dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005.

Lo stesso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4. Le spese di registrazione saranno sostenute a cura della parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa A del D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii. il presente atto è soggetto a imposta di bollo che sarà equamente ripartita tra le Parti

Articolo 14

Controversie e foro competente

Il presente Protocollo d'Intesa è disciplinato dalle Leggi dello Stato italiano. Le Parti concordano di definire amichevolmente eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa. Qualora non fosse possibile giungere a una definizione in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.

Articolo 15

Comunicazioni

Le Parti eleggono domicilio presso le proprie sedi, come specificate nel presente Protocollo d'Intesa.

Per eventuali comunicazioni inerenti al presente Protocollo d'Intesa le Parti danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica sono:

- Roma Capitale: protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it;
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria: crea@pec.crea.gov.it;
- Fondazione per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica: fondazionefirab@pec.it

La variazione dei recapiti sopraindicati dovrà essere tempestivamente comunicata tra le Parti.

Articolo 16

Disposizioni finali

Il presente Protocollo d'Intesa costituisce manifestazione integrale della volontà delle Parti, che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto e dichiarando di approvarle specificatamente e singolarmente, nonché nel loro insieme.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente Protocollo d'Intesa si rinvia agli artt. 11 e 15 della Legge 241/1990, alla disciplina di riferimento, nonché alle norme del Codice civile per quanto compatibili. Qualunque modifica al presente Protocollo d'Intesa non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Per Roma Capitale

IL SINDACO

Prof. Roberto Gualtieri *

Per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

IL PRESIDENTE

Prof. Andrea Rocchi *

Per la Fondazione per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Cristina Grandi *

**Firmato digitalmente*

Il presente Protocollo d'Intesa è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 01 esemplare digitale che le Parti stesse, sottoscrivendo digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e del DPCM 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.